



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

Deliberazione N. 24

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO - Sindaco
ANDERLE DANILO
BEBER LORENZO
CARLI DAVIDE
CASAGRANDE LUCA
ECCHER FLAVIO
GADLER MARCELLO
GADLER PAOLO
OSS GIULIANO
PINCIGHER PAOLO
PINCIGHER SIMONE
PISONI ROSANNA

assenti	
giust.	ingiust.
	X
X	
X	
	X

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 03 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato
all'Albo Comunale il

04/01/2022

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Oliviero Battisti



Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 30.12.2021

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l'articolo 24 del T.U.S.P.P. ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa.

L'articolo 20 del T.U.S.P.P. ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto Madia con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali:

- una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30.09.2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- 1) la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- 2) l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da

questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza del quadro normativo sopra delineato si è quindi proceduto ad effettuare un'analisi puntuale dell'attuale assetto societario del Comune rispetto ai vincoli di scopo e vincoli di attività, necessari al mantenimento delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2020, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Vice segretario, Battisti Oliviero, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Rodler Elisa, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Ricordato inoltre che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vietava alle Amministrazioni pubbliche di costituire "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società; con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 03.06.2009, il Comune di Vignola Falesina ha effettuato una prima ricognizione delle proprie partecipazioni;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; il citato piano, adottato con decreto sindacale n. 2 del 31 marzo 2015, conteneva l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.;
- successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune di Vignola Falesina è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.;
- nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Vignola Falesina ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione;
- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 17 del 10.10.2017 il Consiglio comunale di Vignola Falesina ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, deliberando:

- di dismettere, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
- di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tale senso;
- si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige con nota prot. 2262 di data 16.10.2017 ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto;
- la delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- con nota prot. 2282 di data 20.10.2017 si è provveduto alla trasmissione a Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 10/10/2017 incaricando l'Amministratore Unico a procedere alla liquidazione della società entro il 31.12.2018. In data 28 novembre 2017 l'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. ha nominato il liquidatore nella persona del Sig. Moltrier Stefano, determinando i criteri di liquidazione;

Con delibera del Consiglio comunale n. 23 dd. 27.12.2018 si è:

-approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vignola Falesina alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-comunicato l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;

-inviato copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 29.12.2020, esercitando la facoltà prevista dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., anziché provvedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie, è stata approvata, entro il termine del 31 dicembre 2020, la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Vignola Falesina, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n 23 dd.27.12.2018.

Nella relazione sono state analizzate le partecipazioni societarie per le quali erano previste misure di razionalizzazione e precisamente:

-per la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. si è dato atto che la società ha concluso la procedura di liquidazione e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 19.11.2020; tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Viognola Falesina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.P.;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

rilevato che nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale;

accertato che nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

vista in merito anche la nota del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie della Provincia Autonoma di Trento prot. S068/29-2019 inviata al Consorzio dei Comuni Trentini che conferma la previsione in base alla quale anche i Comuni trentini sono tenuti all'applicazione dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, nel termine triennale per l'adozione del provvedimento di ricognizione periodica;

dato atto che entro i termini rispettivamente del 31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020 non si è provveduto all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla ricognizione cadenza triennale ed il suo aggiornamento entro i termini sopra richiamati assumeva per gli Enti della Provincia di Trento carattere facoltativo;

considerato che, giungendo ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali sopra richiamate, nonché quanto sopra esposto, risulta necessario e obbligatorio provvedere, con il presente provvedimento, alla ricognizione periodica e all'adozione del programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

richiamato l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

preso atto delle Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

preso atto della deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che precisa che il processo di razionalizzazione delineato dal T.U.S.P.P. si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 4 del T.U.S.P.P. introducendo il comma 5-bis prevedendo una deroga provvisoria all'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal D.Lgs. n. 175/2016;
- comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, che ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni sopra citate, al fine di procedere alla ricognizione periodica si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31 dicembre 2020, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune " allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le relative misure di razionalizzazione proposte in relazione a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune , nei termini specificatamente indicati nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti registrato al protocollo comunale n 3079 in data 30.12.2021, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto che:

-con deliberazione del consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021 sono stati approvati il bilancio di previsione 2021-2023 ed il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd 08.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli unanimi legalmente espressi ed accertati;

DELIBERA

1. di approvare, tenuto conto della relazione e delle motivazioni espresse in premessa, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vignola Falesina alla data del 31 dicembre 2020 ed il piano di razionalizzazione, secondo i contenuti di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento completo della relazione di cui all'allegato A) ed alla comunicazione dell'esito della razionalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del T.U.S.P.P.;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.P.;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.~~

~~Vignola Falesina, 30 dicembre 2021~~

~~IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti~~

~~Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.~~

~~IL SINDACO
Mirko Gädler~~



~~IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti~~

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.~~

~~Vignola Falesina, 04 gennaio 2022~~

~~IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti~~